



COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

PROVINCIA DI TREVISO

Via Schiavonesca Nuova, 98 - C.A.P. 31040 - C.F./P.I. 00529220261
UFFICIO SEGRETERIA - Tel. 0423/873400

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16 del 07-04-2006

Oggetto: PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI - NORME
PER LA DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICITA' E
PROPAGANDA E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI

L'anno **duemilasei** il giorno **sette** del mese di **aprile** a partire dalle ore **ore 20.00**, nella sala municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Sindaco con avvisi diramati in data utile. Alla trattazione dell'oggetto sopra indicato sono presenti:

PERIN CAV. ALVARO	P	PAROLIN GIOVANNI	P
PAROLIN ORLANDO	P	ZANELLA PAOLO	P
CASTELLER EZIO	P	GOBBATO MARA	P
CADORIN SILVIO	P	GOBBATO DIEGO	P
BORSATTO MARCELLO	P	BASEGGIO EMILIO	P
GIROTTO BRUNO	P	GIOTTO LUIGI	P
SARTOR DOTT. SECONDO	P	PIOVESAN MARIO	A
PEDRON MANOLO	P	FORNARI ANNA	A
BANDIERA ANTONELLA	A		

(P)resenti n. 14, (A)ssenti n. 3

Partecipa alla seduta il Segretario ALVINO DOTT. GIOVANNI

Assume la presidenza il Signor SINDACO PERIN CAV. ALVARO.

Scrutatori:

Sono altresì presenti gli assessori esterni:

BRUNETTA DORIANO

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 3 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n.507, il quale prevede che il Comune deve dotarsi di un Piano generale degli impianti pubblicitari, anche al fine del rilascio delle autorizzazioni per nuove installazioni;

RICHIAMATO il vigente regolamento comunale dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 30/12/1995, ed in particolare l'art.13 che fissa i criteri generali per la redazione del piano generale degli impianti pubblicitari;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 328 del 15.12.2004, con la quale è stato affidato l'incarico di redazione del suddetto Piano all'Abaco Spa, concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sugli immobili e diritti sulle pubbliche affissioni, in virtù di quanto previsto dall'art. 18, comma 3 bis, del d.lgs. 507/93, introdotto dalla L.388/00, che dà facoltà al Comune di chiedere al concessionario del servizio di pubbliche affissioni di svolgere servizi aggiuntivi strumentali alla repressione dell'abusivismo pubblicitario ed al miglioramento dell'impiantistica;

PRESO ATTO che l'incarico affidato alla ditta Abaco Spa è articolato in tre fasi: analisi del territorio e censimento dei mezzi pubblicitari esistenti, redazione del piano generale degli impianti, repressione e controllo dell'abusivismo, e che attualmente è stata completata la prima fase, ovvero il censimento di tutti gli impianti esistenti;

RITENUTO pertanto di procedere con la fase successiva, approvando il presente Piano Generale degli impianti pubblicitari, con la finalità di dotare gli uffici di uno strumento tecnico che definisca delle procedure chiare ed univoche alle quali conformarsi;

VISTO il decreto legislativo 15.11.1993, n.507, e successive modificazioni, e visti in particolare l'art. 3, che prevede la redazione di un Piano generale degli impianti pubblicitari, e l'art. 24, comma 5 bis, il quale testualmente recita:

"5-bis. I comuni, ai fini dell'azione di contrasto del fenomeno dell'installazione di impianti pubblicitari e dell'esposizione di mezzi pubblicitari abusivi, adottano un piano specifico di repressione dell'abusivismo, di recupero e riqualificazione con interventi di arredo urbano, e disciplinano nel proprio regolamento misure di definizione bonaria di accertamenti e contenziosi in materia di imposta di pubblicità, che tendano a favorire l'emersione volontaria dell'abusivismo anche attraverso l'applicazione di sanzioni ridotte o sostituite da prescrizioni di recupero e riqualificazione a carico dei responsabili. (...) I concessionari di cui all'articolo 11, comma 3, sono tenuti, a richiesta del comune e previa integrazione contrattuale, a fornire assistenza alla formazione e redazione del piano ed a svolgere le conseguenti attività di servizi e forniture, anche di arredo urbano. (...)"

CONSIDERATO che l'approvazione dei criteri tecnici contenuti nel piano dovrà necessariamente comportare un riesame dell'impiantistica esistente, che dovrà avvenire con modalità definite dalla Giunta Comunale, conformemente alla definizione bonaria introdotta dal sopra citato art. 24 del d.lgs. 507/93, fissando un congruo termine, comunque non inferiore a mesi sei, per i proprietari di impianti risultanti difformi per conformarli ai nuovi criteri tecnici approvati, prevedendo una procedura di rilascio di una autorizzazione ex-novo, su istanza dell'interessato ma con istruttoria a carico del Comune, per tutti gli impianti che risulteranno comunque conformi ai nuovi criteri tecnici approvati, previo versamento di un rimborso spese a favore del Comune, infine applicando a tutti coloro i quali non adegueranno i propri impianti ai nuovi criteri nei termini prescritti le sanzioni previste dalla Legge;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 392 del 27.12.2005, allegata al bilancio, con la quale si è stabilito di introdurre tale procedura di regolarizzazione nelle previsioni di bilancio, con iscrizione di un importo stimato in entrata;

VISTO il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni;

VISTI i pareri di regolarità tecnica, espressi dal responsabile del Settore Attività Produttive e Tributi, del Settore Tecnico Urbanistica, della Polizia Municipale, ciascuno per la parte di propria competenza, ed il parere di regolarità contabile, espresso dal responsabile del Settore Finanziario, tutti favorevoli;

PRESO ATTO di quanto dichiarato dal Cons. Baseggio, il quale sostiene l'opportunità di inserire apposita norma che consenta la revisione dell'autorizzazione rilasciata, anche prima della sua scadenza triennale, nel caso in cui sopravvengano ulteriori e nuovi elementi di valutazione.

I Responsabili dei Servizi presenti ritengono condivisibile l'osservazione e sarà valutata di conseguenza qualora si presenti il caso.


CON VOTI unanimi favorevoli;

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato Piano Generale degli impianti pubblicitari, previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
- 2) di dare atto che in nuovi criteri comporteranno un riesame di tutta l'impiantistica del territorio, che dovrà avvenire con modalità definite dalla Giunta Comunale sulla base dei seguenti criteri:
 - fissando un congruo termine, comunque non inferiore a mesi sei, per i proprietari di impianti risultanti difformi per conformarli ai nuovi criteri tecnici approvati;
 - di prevedere una procedura di rilascio di una autorizzazione ex-novo, su istanza dell'interessato ma con istruttoria a carico del Comune, per tutti gli impianti che risulteranno comunque conformi ai nuovi criteri tecnici approvati, previo versamento di un rimborso spese a favore del Comune;
 - di applicare a tutti coloro i quali non adegueranno nei termini prescritti i propri impianti ai nuovi criteri le sanzioni previste dalla Legge.

Comune di Volpago del Montello

Provincia di Treviso



PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

(D.Lgs. n° 507 del 15/11/1993 e succ. mod. e int.)

NORME PER LA DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI
DI PUBBLICITÀ E PROPAGANDA
E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI

INDICE

CAPO I : DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Ambito e scopo del Piano.

Art. 2 Definizioni.

Art. 3 Distanze, limitazioni generali e deroghe.

Art. 4 Dimensione dei mezzi pubblicitari.

Art. 5 Mezzi pubblicitari provvisori, installati in occasioni di manifestazioni o altri eventi temporanei.

CAPO II : CARATTERISTICHE PARTICOLARI DEI MEZZI PUBBLICITARI

Art. 6 Cartelli e mezzi pubblicitari luminosi.

Art. 7 Insegne d'esercizio.

Art. 8 Cartelli pubblicitari.

Art. 9 Impianti di segnaletica industriale commerciale ed alberghiero.

Art. 10 Segni orizzontali reclamistici.

Art. 11 Impianti pubblicitari di servizio.

Art. 12 Tende solari.

CAPO III : ZONE DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, CULTURALE ED AMBIENTALE

Art. 13 Zone soggette a tutela.

CAPO IV : PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE, SANZIONI E NORME TRANSITORIE

Art. 14 Autorizzazioni e competenza amministrativa.

Art. 15 Norme di rinvio.

Art. 16 Sanzioni amministrative.

Art. 17 Norme transitorie.

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1 - Ambito e scopo del Piano -

1. Il presente Regolamento disciplina, con riferimento all'intero territorio comunale, la materia inerente i mezzi pubblicitari ed i relativi impianti, da collocare o collocati lungo le strade o in vista di esse.
2. Oltre a disciplinare la comunicazione pubblicitaria, il presente Piano si prefigge anche lo scopo, con riferimento all'impiantistica pubblicitaria, di tutelare i valori storico - architettonici e quelli paesaggistici del territorio comunale.

Art. 2 - Definizioni -

1. Si definisce "**insegna d'esercizio**" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. Sono equiparate ad insegne le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferisce, realizzate con tecniche pittoriche direttamente sul muro. Per "pertinenze" si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, posti a servizio, anche non esclusivo, di essa.
2. Si definisce "**preinsegna**" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, supportata da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede di un'attività. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
3. Si definisce "**cartello**" il manufatto bidimensionale, supportato da struttura di sostegno, utilizzabile in entrambe le facciate. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
4. Si definisce "**manifesto**" l'elemento pubblicitario privo di rigidità, prevalentemente realizzato in materiale cartaceo, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti, comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. E' collocabile, esclusivamente, negli spazi pubblici a ciò preordinati.
5. Si definisce "**striscione, locandina, stendardo**", l'elemento bidimensionale, privo di rigidità, mancante di una superficie d'appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzata alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso solo per luce indiretta. L'esposizione di tali mezzi pubblicitari è ammessa, esclusivamente, in occasione della manifestazione o spettacolo cui si riferisce, oltreché durante la settimana precedente e alle 24 ore successive allo stesso.
6. Si definisce "**segno orizzontale reclamistico**" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte con caratteri alfanumerici, di simboli e marchi, finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

7. Si definisce "impianto pubblicitario di servizio", qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità, recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
8. Si definisce "impianto di pubblicità e propaganda" qualunque altro manufatto, sia esso fisso o mobile, finalizzato alla pubblicità o propaganda, diverso da quelli individuati nei precedenti commi. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
9. Si definiscono "tende solari" i manufatti in tessuto o in materiali flessibili similari, sostenuti da intelaiatura a sbalzo o appoggiata, posti esternamente agli edifici.
10. Si definiscono "mezzi pubblicitari cumulativi" quelli utili a segnalare un'area omogenea, progettati in modo unitario nel quadro di un piano di sviluppo commerciale o di qualsivoglia iniziativa di valorizzazione ambientale.
11. Si definisce "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree fabbricate, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
12. Non è mezzo pubblicitario l'impianto che contenga la mera indicazione dello sponsor di manifestazioni gestite o patrocinate dal Comune, individuato ai sensi dell'art. 119 del TUEL 267/00, collocato nell'area della manifestazione.

Art. 3 - Distanze, limitazioni generali e deroghe -

1. L'installazione dei mezzi pubblicitari deve avvenire, dentro e fuori dei centri abitati, nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art.23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e dell'art.51 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495. Sono fatte salve le particolari prescrizioni e disposizioni, previste dal presente Piano, per la tutela delle zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale.
2. Nel centro abitato le distanze previste dall'art.51, D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, possono essere ridotte sulle strade di tipo E) e F) di cui all'art.2 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, fino ai termini di seguito indicati:
 - mt. 30,00 lungo le strade di scorrimento e di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
 - mt. 20,00 lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
 - mt. 20,00 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
 - mt. 30,00 dal punto di tangenza delle curve orizzontali e dagli imbocchi delle gallerie, ad eccezione degli "impianti per le pubbliche affissioni", per i quali tale distanza è ridotta a mt.20;
3. Gli impianti per le pubbliche affissioni, se in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli, possono essere collocati anche a distanza inferiore a mt. 10,00 dagli altri cartelli e/o mezzi pubblicitari e dai segnali stradali in funzione al piano allegato, il quale non dovrà ostacolare la lettura della segnaletica esistente e non dovrà costituire intralcio o pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione.

4. Nel centro abitato gli impianti pubblicitari dovranno essere collocati ad una distanza di almeno mt. 2 dalla carreggiata stradale, fatte salve le distanze inferiori stabilite da particolari disposizioni delle presenti norme.
5. Nel centro abitato e nei tratti di strade extraurbane per i quali è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km, gli impianti di servizio e gli impianti per pubbliche affissioni posti parallelamente al senso di marcia dei veicoli o aderenti ad un fabbricato possono essere collocati ad una distanza non inferiore a m. 1 dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina; in ogni caso dovrà essere osservato il rispetto delle norme che regolano eventuali pertinenze stradali quali i marciapiedi, le piste ciclabili, le aree di servizio e di sosta.
6. Per le "preinsegne" è ammessa l'installazione ad una distanza non inferiore a mt. 1,00 dall'intersezione stradale e tale da non ostacolare la lettura della segnaletica esistente e da non costituire intralcio o pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione.
7. Sia fuori sia all'interno dei centri abitati, la distanza prima e dopo l'accesso carraio sarà di volta in volta stabilita dai singoli provvedimenti autorizzativi, tenendo conto dei requisiti minimi necessari per garantire la sicurezza della circolazione stradale.
8. Qualora si rilevi che l'impianto di pubblicità già autorizzato sia di ostacolo alla circolazione di persone invalide, a qualunque titolo, d'ufficio o su istanza di parte, previa comunicazione di avvio del procedimento, si procederà alla revoca dell'autorizzazione o della concessione rilasciata, con prescrizione dell'obbligo di rimozione dello stesso.

Art.4 - Dimensione dei mezzi pubblicitari -

1. I mezzi pubblicitari (cartelli, insegne di esercizio ecc.) non devono superare la superficie di mq. 6,00, ad eccezione delle insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli che possono raggiungere la superficie di mq. 20,00. Laddove collocate non parallelamente alla carreggiata la dimensione è ridotta, in tutti i casi, a mq. 6,00. Esclusivamente all'interno della perimetrazione dei centri abitati potranno essere individuate alcune zone e/o tipologie di impianto da assoggettare a progetti unitari con le modalità ed i tempi che saranno ritenuti opportuni dalla Giunta Comunale. Il progetto unitario potrà andare in deroga alle norme contenute nel presente piano per la disciplina degli stessi.
2. Per le insegne a tetto, o su pensilina o sulle facciate di edifici destinati ad attività industriali, commerciali o a funzioni direzionali, il limite può essere elevato fino a mq. 60, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela del paesaggio, di arredo urbano e di sicurezza stradale.
3. Per gli "impianti delle pubbliche affissioni", il limite è determinato in cm. 70 x 100 nonché, in relazione alle tipologie sotto riportate, nelle seguenti misure:
 - tipo "poster", costituito da impianto a muro o collocato a terra con supporti propri mono/bifacciali: mt. 6 x 3;
 - tipo "stendardo", costituito da impianto mono o bifacciale, collocato a terra su supporto proprio montato orizzontalmente : cm.140 x 100, cm 200 x 140, cm. 280 x 200, cm. 210 x 100;
 - tipo "stendardo", montato verticalmente : cm.100 x cm. 140, cm.140 x cm. 200, cm. 300 x cm. 140 e cm. 400 x cm. 140
 - tipo "tabella", costituito da cornice o quadro monofacciale in lamiera, fissato al muro: cm.70 x 100, cm.140 x 200, cm. 140 x100, cm. 100x140, cm. 200 x 140, cm. 280 x 200; cm. 300 x cm. 140, cm. 400 x cm. 140.

4. Per interventi di particolare importanza e dimensioni, i cartelli ed i mezzi pubblicitari posti nei centri abitati "a tetto o su pensilina o sulle facciate di edifici destinati ad attività industriali, commerciali, a funzione direzionale o relative ad impianti sportivi", possono essere autorizzati limiti di superficie superiori, previa acquisizione del parere della Commissione Edilizia, anche in relazione al rapporto tra la dimensione della facciata del fabbricato e quella del mezzo pubblicitario.
5. I limiti di superficie indicati nei commi precedenti non si applicano ai cartelli e mezzi pubblicitari, realizzati nei centri abitati, in attuazione di piani e/o progetti dell'Amministrazione Comunale anche tramite convenzione con soggetti privati.

Art. 5 - Mezzi pubblicitari provvisori installati in occasione di manifestazioni o di altri eventi temporanei

1. In occasione di manifestazioni culturali, politiche, sportive, congressuali, espositive, convegni, spettacoli e simili, all'interno del centro abitato, può essere autorizzata l'installazione di mezzi pubblicitari con caratteristiche di provvisorietà.
2. Fatta salva l'eventuale acquisizione dei pareri o nulla osta di enti ed organi interessati per legge, le installazioni temporanee che pubblicizzano manifestazioni e che rispettano le seguenti condizioni possono essere installate a seguito di comunicazione fatta al comune, indicando durata, numero, posizione, dimensione, caratteristiche degli impianti e contenuto dei messaggi, oltre alla dichiarazione di staticità delle installazioni ed al nulla osta dei proprietari del suolo:
 - i "cartelli" non dovranno avere dimensione superiore a mq. 1,50 ed essere collocati nel rispetto delle distanze minime previste dal presente Regolamento, ed in ogni caso a condizione che l'installazione non comporti pericolo o intralcio per la circolazione;
 - le installazioni potranno essere effettuate massimo 10 giorni prima dell'inizio della manifestazione e rimossi entro 24 ore dalla sua conclusione;
 - gli "striscioni, locandine e stendardi" potranno essere installati alla distanza minima di mt.12,5 dagli altri mezzi pubblicitari; gli striscioni potranno essere installati in occasione di manifestazioni svolte dal Comune ovvero dallo stesso patrocinate e potranno contenere anche indicazioni di sponsor purché non prevalente rispetto al messaggio principale della manifestazione;
 - la collocazione di "bandiere" potrà avvenire, esclusivamente, su suolo privato, o su suolo pubblico concesso per la manifestazione, nel rispetto delle distanze previste dal precedente art.3.
3. Fatta salva l'eventuale acquisizione dei pareri o nulla osta di enti ed organi interessati, i cartelli, gli striscioni od altri impianti installati in occasione di cantieri edili che pubblicizzano le ditte operanti nel cantiere e che rispettano le seguenti condizioni, sono soggette a comunicazione al Comune indicando durata, tipologia, materiali, dimensione, contenuto del messaggio, oltre alla dichiarazione di staticità dell'installazione ed al nulla osta del proprietario del suolo:
 - il periodo di esposizione deve essere limitato al periodo di effettiva presenza nel cantiere della ditta reclamizzata ed in ogni caso non può essere superiore a sei mesi dalla data della comunicazione, salva possibilità di richiedere motivata proroga;

- il cartello, o altro, deve essere di dimensione massima m. 2,5 di base per m.1,5 di altezza ed essere collocato esclusivamente nella schermatura del cantiere, in aderenza allo stesso;
 - ciascuna ditta può esporre un solo mezzo;
 - il mezzo non può essere in ogni caso luminoso;
4. La pubblicità effettuata mediante supporti mobili quali carrelli, veicoli od altro, deve essere effettuata nel rispetto delle distanze di sicurezza previste dal codice della strada e dal presente regolamento e deve essere preceduta da comunicazione al Comune, effettuata almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'esposizione, indicante durata dell'esposizione, localizzazione, tipologia del mezzo e del messaggio, staticità dello stesso e nulla osta del proprietario del suolo, sia esso pubblico o privato.
 5. Le installazioni temporanee per le quali è ammessa la comunicazione ai sensi del presente articolo, qualora effettuate senza la stessa, sono equiparate alle installazioni prive di autorizzazione.
 6. Per ogni installazione temporanea difforme anche da uno solo dei requisiti prescritti dal presente articolo, deve essere richiesta idonea autorizzazione.

CAPO II

Caratteristiche particolari dei mezzi pubblicitari

Art.6 - Cartelli e mezzi pubblicitari luminosi -

1. I mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti all'interno dei centri abitati, non possono avere né luce intermittente, né intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento.
2. La croce rossa luminosa è consentita, esclusivamente, per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.
3. La croce verde luminosa è consentita, esclusivamente, per indicare le farmacie.
4. Al fine di evitare il generarsi di confusione con la segnaletica, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nei mezzi pubblicitari luminosi posti a meno di mt. 15,00 dal bordo della carreggiata, laddove distanti a meno di mt. 100,00 da intersezioni semaforiche.
5. Gli impianti luminosi delle sorgenti luminose, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari dovranno in ogni caso rispettare tutte le norme vigenti a tutela dell'inquinamento luminoso.

Art.7 - Insegne d'esercizio -

Fermo restando quanto previsto in materia di limiti dimensionali, le insegne d'esercizio devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

1. le insegne frontali dovranno essere contenute nel vano compreso tra gli stipiti e l'architrave, od immediatamente sopra lo stesso, ed avere una sporgenza massima, rispetto al filo esterno del muro, di cm. 30,00. Nel caso in cui tale collocazione non sia possibile per documentate ragioni, l'insegna, posta a parete di fianco all'esercizio, dovrà comunque rispettare le partizioni architettoniche dell'edificio;
2. le insegne a bandiera sia orizzontali che verticali, aggettanti su spazi aperti al pubblico dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
 - a) fino a ml. 4,50 di altezza sono ammesse solo in corrispondenza dei marciapiedi, per sporgenze non superiori a cm. 10;
 - b) oltre i ml. 4,50 di altezza sono consentiti anche in mancanza di marciapiede, a condizione che la sporgenza non superi il 10% della larghezza media dello spazio prospettante, con un massimo di ml. 1,20.
3. è vietata, nei sottoportici, l'installazione di insegne a bandiera;
4. al di sopra dei tetti degli edifici, siano essi piani o spioventi, sono ammesse solo insegne d'esercizio non alteranti la sagoma complessiva degli edifici;
5. Nei centri abitati, laddove le "insegne d'esercizio" siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati, oppure ad una distanza non inferiore a mt. 1,50 dal limite di carreggiata, le distanze minime di cui all'art.3, commi 2° e 3°, del presente Regolamento, non si applicano.

Art.8 - Cartelli pubblicitari -

1. La collocazione dei "cartelli" deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento sia ambientale che architettonico.
2. Nei centri abitati, sulle strade di tipo E) e F), laddove i "cartelli" siano collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza per tutta la loro superficie ai fabbricati e, comunque, ad una distanza non inferiore ai mt. 1,50 dalla carreggiata, le distanze minime di cui all'art. 3, comma 2°, del presente Regolamento, non si applicano, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni.
3. I cartelli devono avere sagoma regolare che, in ogni caso, non può essere quella di disco o di triangolo. L'uso del colore rosso deve essere limitato alla riproduzione dei marchi depositati e non può comunque superare un quinto dell'intera superficie del cartello.
4. All'interno della perimetrazione dei centri abitati è ammessa l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli.
5. Nelle aree di cantiere, temporaneamente e per un periodo massimo equivalente alla durata del cantiere, a condizione che siano adottate soluzioni idonee per l'integrale schermatura visiva dei ponteggi, è possibile collocare cartelli pubblicitari, anche in deroga al limite dimensionale di cui all'art. 4, alle seguenti condizioni:
 - l'impianto deve contenere un unico messaggio pubblicitario;
 - la richiesta d'autorizzazione potrà essere avanzata e valutata solo successivamente alla presentazione della pratica edilizia relativa al fabbricato;

- è vietata l'installazione di "cartelli luminosi a luce propria";

Art.9 - Impianti di segnaletica industriale commerciale ed alberghiero-

1. Gli impianti del presente articolo hanno forma rettangolare e dimensioni secondo le specifiche tecniche impartite dal TITOLO II del D.P.R. 16/12/1992 n. 495, successivamente modificato dall'articolo 234 del D.P.R. 16/09/1996 n. 610.
2. Il colore di fondo dei predetti impianti ai sensi del D.P.R. n° 495 del 16/12/1992, deve rispettare le seguenti tonalità di colorazione:
 - bianco: per le strade urbane o per avviare a destinazioni urbane; per indicare gli alberghi e le strutture ricettive affini in ambito urbano. La scritta sui colori di fondo deve essere della tonalità grigio;
 - giallo: per segnali temporanei di pericolo, di preavviso e di direzione relativi a deviazioni, itinerari alternativi e variazioni di percorso dovuti alla presenza di cantieri stradali o comunque di lavori sulla strada. La scritta sui colori di fondo deve essere della tonalità nero;
 - marrone: per indicazioni di località o punti di interesse storico, artistico, culturale, e turistico; per denominazioni geografiche, ecologiche di ricezione e per i camping. La scritta sui colori di fondo deve essere della tonalità bianco;
 - nero opaco: per segnali di avvio a fabbriche, stabilimenti, zone industriali, zone artigianali e centri commerciali nelle zone periferiche urbane. La scritta sui colori di fondo deve essere della tonalità giallo.
3. I predetti impianti dovranno essere raggruppati in un "gruppo segnaletico unitario" di massimo sei mezzi. In ogni gruppo segnaletico unitario devono essere rispettati i seguenti criteri:
 - a) tutti i segnali posti nello stesso gruppo devono avere le stesse dimensioni, indipendentemente dalla lunghezza dei nomi scritti in essi;
 - b) le frecce indicanti "diritto" devono essere poste al di sopra delle altre, qualora il gruppo sia installato a sinistra, la freccia verticale deve essere posta sul lato destro del segnale;
 - c) le frecce indicanti "sinistra" devono essere poste sotto le frecce "diritto", e per ultime, in basso, vanno poste le frecce indicanti "destra".
4. Qualora su una stessa struttura di sostegno vengano collocati meno di sei cartelli, il posizionamento deve avvenire a partire dal bordo superiore a scendere verso il basso.
5. Per le ditte ubicate al di fuori delle zone di attività concentrate, il collocamento delle preinsegne è consentito lungo la viabilità ordinaria sia urbana che extraurbana secondo le prescrizioni delle presenti norme e comunque in numero massimo di quattro preinsegne (oppure una fronte/retro) per ogni ditta.
6. L'Amministrazione Comunale, mediante l'approvazione di piani particolareggiati, può stabilire, entro i centri abitati, diverse modalità di ubicazione e di installazione. Tutti i mezzi di nuova installazione dovranno in ogni modo rientrare per quanto possibile in progettazioni unitarie in modo tale da garantire il decoro del territorio, l'omogeneità e la tecnica degli impianti.

Art.10 - Segni orizzontali reclamistici -

1. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi esclusivamente nei casi contemplati dall'art.51, comma nove, lett. a) e b), del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495.

Art.11 - Impianti pubblicitari di servizio -

1. L'installazione sul suolo pubblico, ovvero su suolo aperto al pubblico, di impianti pubblicitari di servizio (mezzi pubblicitari abbinati ad orologi, panchine, pensiline, indicazioni toponomastiche ed altre) è ammessa solo a seguito di specifica convenzione approvata con deliberazione dell'Ente Comune ovvero, nel caso di singoli impianti non comportanti sostanziali modifiche della morfologia dei luoghi, previa autorizzazione.

Art. 12 -Tende solari -

1. Per quanto riguarda le caratteristiche delle tende solari si rinvia a quanto previsto in merito dal vigente Regolamento Edilizio Comunale ed alle vigenti Norme Tecniche di Attuazione al P.R.G.

CAPO III

Zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale

Art. 13 - Zone soggette a tutela -

1. Fatto salvo quanto riportato nel presente articolo, è vietata la collocazione di cartelli od altri mezzi pubblicitari sugli edifici e nei luoghi di interesse storico, artistico ed in prossimità di essi, in particolare:
 - a) sugli edifici e nei luoghi di interesse storico - artistico od in prossimità di essi (art. 50 D.Lgs. 29/10/1999 n° 490);
 - b) nell'ambito ed in prossimità dei beni ambientali indicati nell'art. 138 del D.Lgs. 29/10/1999 n° 490 e lungo le strade nell'ambito ed in prossimità dei suddetti beni ambientali, salva diversa valutazione, caso per caso, della proposta;
 - c) nelle aree cimiteriali e nelle fasce di rispetto cimiteriale;
 - d) sugli immobili (edifici ed aree) di valore storico - ambientale od in prossimità di essi.
2. Per quanto riguarda gli immobili definiti al comma 1, lettera d), per prossimità si intende la distanza percepibile visivamente - non inferiore a 25 metri tra l'impianto pubblicitario e l'immobile o la propria area di pertinenza qualora questa sia fisicamente individuata.
3. Per le installazioni segnaletiche ammesse, inserite in zone omogenee ed unitarie, il comune può provvedere anche attraverso appositi piani di arredo urbano;
4. La collocazione di impianti pubblicitari all'interno delle zone soggette a tutela paesaggistico ambientale potrà avvenire solo ed esclusivamente ai sensi dell'articolo 49 del decreto Legislativo n° 42 del 22/01/2004.

CAPO IV

Procedure per il rilascio dell'autorizzazione, sanzioni e norme transitorie

Art.14 - Autorizzazioni e competenza amministrativa -

1. L'autorizzazione per le nuove installazioni viene rilasciata dal Comune all'interessato od a persona da esso delegata, entro 60 giorni dalla data di presentazione della relativa domanda. Decorso inutilmente il termine sopra menzionato, l'autorizzazione si intende rilasciata nel rispetto delle norme del codice della strada e delle disposizioni del presente Piano. Tutte le autorizzazioni saranno rilasciate dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell'articolo 53 comma 6 del D.P.R. 16/12/1992 n° 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.
2. Il termine rimane sospeso nel caso in cui l'Amministrazione comunale inviti il richiedente, a mezzo di comunicazione scritta, a produrre ulteriore documentazione o ad integrare quella depositata, che dovrà essere prodotta entro 60 giorni. In caso di mancato ricevimento di quanto richiesto, la domanda presentata si intende respinta, con comunicazione all'interessato. Il termine rimane altresì sospeso nel caso in cui il Comune debba acquisire pareri da enti esterni, fino all'acquisizione del parere stesso.
3. Per le domande riguardanti opere da realizzare su edifici od aree all'interno del centro storico o di zone assoggettate a vincoli di tutela per le bellezze naturali o paesaggistiche o comunque su beni d'interesse storico, artistico e culturale, l'ufficio competente procede al rilascio dell'autorizzazione nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
4. L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di rispettare le leggi, i regolamenti, compresi i regolamenti condominiali ed ogni eventuale diritto di terzi, né lo esime dall'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altre Autorità o Enti.
5. Qualora l'installazione del mezzo pubblicitario comporti l'occupazione di spazi o aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolamentare costituita nei modi di legge, l'autorizzazione comprende, altresì, la concessione all'occupazione dello spazio, area pubblica o area privata gravata da servitù di pubblico passaggio, fermo restando il rispetto della normativa in materia di occupazione di suolo pubblico.
6. Il rinnovo delle autorizzazioni, laddove non vi siano modifiche dell'impianto pubblicitario, è soggetto a comunicazione contenente l'autocertificazione circa l'assenza di modifiche e la staticità del manufatto, fatta salva l'eventuale acquisizione dei pareri favorevoli dei competenti organi od enti interessati. Il termine di rinnovo dell'autorizzazione viene allegato all'originale o annotato in calce sullo stesso.

Art.15 - Norme di rinvio -

1. Per quanto non esplicitamente indicato nel presente Regolamento Comunale, valgono le norme previste dal D.L.gs.30 aprile 1992, n.285 e dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495.
2. In particolare, con riferimento agli obblighi del titolare dell'autorizzazione, si rimanda a quanto già disposto in materia dagli artt. 54 e 55 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 e, con riferimento alle procedure di rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, a quanto disposto dall'art.23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Art.16 - Sanzioni amministrative -

1. La violazione di specifiche disposizioni in materia di mezzi ed impianti pubblicitari, ove la legge preveda espressamente la sanzione, è punita con la sanzione medesima.
2. Per violazione alle norme del presente Piano non espressamente sanzionate da specifiche disposizioni, si applica la sanzione pecuniaria da un minimo di Euro 25 ad un massimo di Euro 500, prevista dall'art. 7 bis del d.lgs.267/00, così come modificato dall'art. 16 della L. 16.1.2003, n.3. .
3. La rimozione dei mezzi pubblicitari in violazione della normativa vigente è eseguita nei casi nei modi previsti dal Codice della strada e dalle altre disposizioni vigenti.

Art. 17 - Norme Transitorie -

1. Con l'entrata in vigore dei presenti criteri tutti i mezzi pubblicitari, diversi da quelli di cui al comma 3, già collocati, devono essere adeguati alle norme del presente Piano.
2. A tal fine i competenti uffici comunali, anche attraverso la ditta incaricata, provvedono ad un censimento degli impianti esistenti:
 - a) individuando gli impianti che risulteranno difformi, comunicandolo agli interessati e fissando contestualmente un congruo termine, comunque non inferiore a mesi 6 (sei) per procedere all'adeguamento dell'impianto difforme con le modalità definite al successivo comma 3;
 - b) Rilasciando una nuova autorizzazione agli impianti comunque conformi ai presenti criteri, su istanza dell'interessato attestante la staticità dello stesso ed in base ad una istruttoria a carico del Comune, previo versamento di un rimborso spese a favore del Comune, ferma restando l'eventuale acquisizione dei pareri o nulla osta degli organi e degli enti interessati;
 - c) di applicare a tutti coloro i quali non adegueranno nei termini prescritti i propri impianti ai nuovi criteri le sanzioni previste dalla Legge.
3. Per i cartelli per i quali, in base alle distanze minime previste dal presente Piano, occorre provvedere ad uno spostamento, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, si dovrà procedere con modalità concordate con gli Uffici Comunali preposti, proseguendo, per ogni lato della strada, nella direzione inversa al corrispondente senso di marcia, ed effettuando gli spostamenti unicamente negli interspazi tra i successivi punti di riferimento (intersezioni, segnali stradali). I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che non possono più trovare collocazione in ciascuno degli interspazi devono essere rimossi e possono essere ricollocati in altro tratto stradale disponibile solo dopo il rilascio di una nuova autorizzazione per la diversa posizione, fermi restando la durata e gli importi già corrisposti per l'autorizzazione originaria.

La suesesa deliberazione fa parte del verbale della seduta come da frontespizio, che è dato per letto, approvato e sottoscritto prima della pubblicazione all'albo pretorio come segue:

IL PRESIDENTE
PERIN CAV. ALVARO



IL Segretario COMUNALE
ALVINO DOTT. GIOVANNI

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

referto di PUBBLICAZIONE (art. 124 dlgs.267/00)

registro pubblicazioni al n. **145**

Certifico, io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene pubblicato all'albo pretorio il giorno **12 APR. 2006** ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE
GUZZO FRANCO



IL Segretario COMUNALE
ALVINO DOTT. GIOVANNI

Li, **12 APR. 2006**

(dlgs.267/00 art.135 comma 2) Trasmessa al PREFETTO in data

CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA': cessato a seguito dell'entrata in vigore della Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 (G.U. n. 248 del 24.10.2001), come da Circolare del Presidente della Regione Veneto n. 22 del 9 novembre 2001.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (ART. 134 dlgs.267/00)

Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data..... **23 APR. 2006**.....

L'impiegato incaricato

.....



IL Segretario COMUNALE
ALVINO DOTT. GIOVANNI